

Regione Campania



Provincia di Caserta

Comune di San Tammaro

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA', DELLE
AFFISSIONI, PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

ELABORATO
N°1

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N°40 DEL 22/12/2009

Data:

DIC. 2009

A cura dell' Assessorato al Commercio



INDICE

CAPO I° DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Classificazione
- Art. 3 – Suddivisione del territorio in categoria
- Art. 4 – Presupposto per l'imposizione
- Art. 5 – Prestazioni accessorie
- Art. 6 – Concessione di spazi ed aree comunali
- Art. 7 – Gestione del servizio
- Art. 8 – Funzionario responsabile
- Art. 9 – Organizzazione del servizio
- Art. 10 – Compiti ed attribuzioni del personale addetto
- Art. 11 – Controlli
- Art. 12 – Soggetti passivi
- Art. 13 – Riscossione dell'imposta
- Art. 14 – Sanzioni

CAPO II° DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

- Art. 15 – Tipologia dei mezzi pubblicitari
- Art. 16 – Disciplina generale
- Art. 17 – Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
- Art. 18 – Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
- Art. 19 – Caratteristiche di installazione
- Art. 20 – Prescrizioni tecniche generali
- Art. 21 – Richiesta di autorizzazione
- Art. 22 – Procedura per il rilascio dell'autorizzazione



San Tammamo - Regolamento per la pubblicità

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1 – Il presente regolamento disciplina l'effettuazione della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni sul territorio del Comune di San Tammamo in conformità alla normativa vigente in materia.
- 2 – Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto Comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs.n.15.11.93 n.507

Art. 2 CLASSIFICAZIONE

- 1 – Ai fini dell'applicazione delle riscossioni di legge e di regolamento dettate in materia, il Comune di San Tammamo rientra nella V classe impositiva.

Art. 3 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIA

- 1 – Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, limitatamente alle forme indicate dalla legge e del diritto sulle pubbliche affissioni, si considerano di categoria speciale le località centrali e di maggiore importanza costituite dalle strade e dalle piazze di seguito elencate e tutte quelle comunque comprese nella zona da essere circoscritte: Via Martiri 1799, Via XXIV Maggio, Parco Roce, Parco dei Salici. Fanno parte della categoria speciale anche le strade: Via D. Capitelli; Via Ferdinando di Borbone e Via Nazionale Appia.
- 2 – Agli impianti e alle affissioni compresi nella categoria speciale si applica una maggiorazione della tariffa pari al 30%



San Tammaro - Regolamento per la pubblicità

Art. 7

GESTIONE DEL SERVIZIO

1 – Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza Comunale e potrà essere gestita come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 507/93;

- In forma diretta;
- In concessione ad apposita azienda speciale Comunale o consortile;
- In concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, come previsto dall'art. 32 del decreto.

2 – Il Consiglio Comunale con apposita deliberazione determinerà la forma di gestione del servizio, in relazione alla dimensione organizzativa ed alla sua rilevanza economica-imprenditoriale.

3 – Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alla lettera "b" o "c" del primo comma del presente articolo con la stessa deliberazione sarà approvato lo statuto o il capitolato.

4 – La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e alle disposizioni del D.Lgs. 507/93.

Art. 8

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1 – Nel caso di gestione diretta, entro 30 giorni dall'applicazione del presente regolamento, il Sindaco nomina un funzionario responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone rimborsi.

2 – Il responsabile del servizio per la pubblicità e per le pubbliche affissioni dovrà curare, inoltre, la raccolta e la elaborazione dei dati relativi al servizio medesimo, dati che dovranno essere coordinati in una relazione da redigersi alla fine di ogni anno e da consegnarsi al Sindaco, entro il giorno 10 del mese di gennaio dell'anno successivo.

3 – Il nominativo del Funzionario è comunicato alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o istituzione.



San Tamaro - Regolamento per la pubblicità

Art. 11 CONTROLLI

1 – Salvo il potere di vigilanza attribuito alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze sulla gestione, il controllo sul regolare funzionamento dell'ufficio pubblicità e pubbliche affissioni è affidata al Segretario del Comune che si avvarrà della collaborazione del Servizio Fiscalità Locale del Comune stesso e dei Vigili Urbani. Ogni sei mesi ne riferirà al Sindaco.

Art. 12 SOGGETTI PASSIVI

1 – L'imposta comunale sulla pubblicità è dovuta, in via principale da colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale viene diffuso il messaggio pubblicitario. È dovuta, in solido, da colui che produce o vende la merce reclamizzata o svolge servizi e le attività oggetto della pubblicità.

2 – Alla corresponsione del diritto dovuto per le pubbliche affissioni sono solidamente obbligati, oltre al committente, la persona, la ditta, l'ente o i terzi nell'interesse dei quali l'affissione è richiesta.

3 – Il pagamento dell'imposta, delle sanzioni e di ogni altro diritto dovuto da parte di uno dei soggetti indicati ha effetto liberatorio nei confronti degli altri coobbligati.

Art. 13 RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA

1 – Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune (o al concessionario).

2 – L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione di cui all'art. 21.

3 – Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio relativo, secondo le modalità previste per il pagamento dell'imposta.



utilità, nonché recante preinsegne in scritte alfanumeriche, completate da freccia di orientamento e finalizzate alla pubblicità direzionale della sede dove si esercita l'attività;

San Tamaro - Regolamento per la pubblicità

g) Altri impianti di servizio : qualunque manufatto, avente quale scopo primario un servizio di pubblica attività nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, cestini, panchine, orologi e civici) recante uno spazio pubblicitario;

h) Pubblicità sui veicoli : apposizione di scritte o di insegne pubblicitarie su veicoli di linea e non, di uso pubblico o privato;

La Pubblicità Temporanea esterna viene esercitata attraverso i seguenti mezzi provvisori:

i) Striscioni, locandina, stendardo : elemento bidimensionale realizzato in materiale qualsiasi, privo di rigidità, mancante di superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa collocato nella sede o nelle pertinenze, accessorie delle stesse;

l) Segno orizzontale reclamistico : riproduzione sulla superficie stradale, con pellicola adesiva, di scritta in caratteri alfanumerici, di simboli di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari;

m) Pallone Frenato : elemento tridimensionale soggetto ad autostentamento, saldamente ancorato a terra;

n) Pubblicità fonica : forma di pubblicità sonora esercitata con l'audio di autoveicoli, motoveicoli etc.

2 – Le tipologie pubblicitarie così come descritte dal primo comma, si possono così definire:

- **Pubblicità Ordinaria** lett.a, lett.b, lett.c, lett.d, lett.e, lett.f, lett.g;
- **Pubblicità effettuata con veicoli** lett.h;
- **Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni** : è effettuata con insegne, pannelli ed altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettrico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similari;
- **Pubblicità varia** : comprende la pubblicità effettuata con striscioni festoni di bandierine o altri mezzi similari, esposti in vie o piazze. Deve essere intesa anche quella effettuata con disegni fumogeni, palloni frenati, distribuzione di manifesti o pubblicità effettuata a meno di apparecchi amplificatori, definita pubblicità fonica.

Art. 16

DISCIPLINA GENERALE

1 – Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse alle autorità competenti.

2 – La competenza per il rilascio dell'autorizzazione per la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato è del Comune di San Tamaro. Quando i



San Tamaro - Regolamento per la pubblicità

Art. 18

CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER LA PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE

1 – All'interno del centro abitato così come definito dall'art. 4 del codice della strada, valgono le seguenti condizioni e limitazioni generali:

- a) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal piano generale degli impianti ed è autorizzata con le modalità stabilite del presente regolamento;
- b) i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'art. 23 del codice della strada possono avere una superficie massima di 6 mq.,
- c) è vietato installare cartelli e altri mezzi pubblicitari sui marciapiedi la cui larghezza sia inferiore a mt. 1,20;
- d) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono essere conformi a quelle stabilite dall'art. 50 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
- e) è vietato collocare lungo le strade o in vista di esse mezzi pubblicitari che per dimensioni, forma, colore, disegno, ubicazione, possono generare confusione con la segnaletica stradale e ridurre la visibilità, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione, in tali casi deve essere comunque assicurata una distanza minima di mt. 12 tra i mezzi pubblicitari e ostacoli di varia natura quali segnali stradali, fermata autobus, strisce pedonali, etc;
- f) il colore rosso è limitato a marchi depositati e dovrà comunque essere inferiore al 20% dell'intera superficie, sono vietati mezzi rinfrangenti ed abbaglianti;
- g) è vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi del marciapiede e dei cigli stradali.

Art. 19

CARATTERISTICHE DI INSTALLAZIONE

1 – I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 17 del presente regolamento.

2 – La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi è soggetta alle limitazioni e cautele stabilite nel presente regolamento ed in particolare a quanto disposto nell'art. 18.

3 – I mezzi pubblicitari installati ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore a mt. 2,20.

Qualora l'impianto sia a messaggio variabile dovranno essere presentati tutti i messaggi esposti, con indicazioni del periodo di variabilità che comunque non può essere inferiore a 3 mesi;

c) Nr. 4 copie di una planimetria in scala 1:1000/1:2000 con indicazioni della posizione per la quale si intende richiedere l'autorizzazione;



San Tammaro - Regolamento per la pubblicità

d) Adeguata documentazione fotografica del sito, oggetto di richiesta del mezzo pubblicitario;

e) Una autoattestazione con la quale si dichiara che il mezzo pubblicitario che si intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati realizzati e posti in opera in modo da garantire sia la stabilità, sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità.

Tutti gli elaborati di cui ai punti **b,c e d**, dettagliatamente quotati devono essere asseverati dal tecnico abilitato che ne assume penalmente la responsabilità in caso di dichiarazione mendace.

3 - L'Autorizzazione dovrà contenere eventuali prescrizioni tecniche imposte dal Comune, laddove valutare necessarie al momento del rilascio.

4 - In caso di installazione di mezzi pubblicitari lungo una strada visibile da altra strada appartenente ad Ente diverso dal Comune, l'autorizzazione è subordinata al preventivo Nulla Osta di questo ultimo.

5 - Le installazioni effettuate lungo le sedi ferroviarie, ma visibili dalla strada, sono soggette ad autorizzazioni da parte dell'Ente Ferrovia, previo il Nulla Osta dell'ente proprietario della strada.

6 - Nei casi immobili vincolati dalla legge 1089/39 l'autorizzazione è subordinata al preventivo Nulla Osta della Soprintendenza alla BB.AA.AA.

7 - L'autorizzazione non può essere trasferita o subaffittata a persone o ditte diverse da quelle concessionarie.

8 - L'autorizzazione all'installazione ha una validità di 3 anni ed è rinnovabile.

Art. 22

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1 -La richiesta di autorizzazione intestata al Sindaco e completa di tutta la documentazione indicata nel precedente art. 21, perviene al responsabile del procedimento, all'uopo designato dal funzionario responsabile del servizio fiscalità locale tra l'organico assegnato al servizio di cui all'art. 9.

Il termine per il rilascio del provvedimento finale di autorizzazione o negazione dell'autorizzazione, a firma del funzionario responsabile del servizio, è fissato in 60 giorni dalla presentazione della domanda al protocollo generale. Il termine dei 60 gg. per il rilascio dell'autorizzazione può essere interrotto una sola volta dal r.p. per l'integrazione della pratica. La domanda verrà archiviata nel caso di mancata produzione della documentazione integrativa nel termine di 30 gg. dalla richiesta.

- 3 – Il rinnovo verrà valutato alla luce della normativa vigente all'atto della richiesta.
- 4 – Laddove si verificasse il mancato rinnovo da parte dell'interessato o suo rappresentante, l'autorizzazione si intende revocata e lo stesso è tenuto alla rimozione a propria cura e spese, ripristinando lo stato dei luoghi.
- 5 – In caso di inadempienza l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio in danno ai responsabili.



San Tamaro - Regolamento per la pubblicità

Art. 24

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1 – L'autorizzazione può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- Per motivi di pubblico interesse;
- Per mancato adempimento degli obblighi del titolare previsti dall'art. 6;
- Per cessazione dell'attività.

Il provvedimento di revoca deve essere adeguatamente motivato.

2 – L'Amministrazione procederà al rimborso proporzionale delle imposte versate per il periodo non usufruito ed il titolare dell'autorizzazione non avrà diritto a indennità o compensi di sorta.

3 – In tutti i casi il titolare è tenuto alla rimessa in pristino delle cose e dei luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione del mezzo pubblicitario.

4 – In caso di inottemperanza provvede l'Amministrazione Comunale, con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

Art. 25

OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

1 – La manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi pubblicitari è a totale carico del titolare dell'autorizzazione ed in particolare è fatto obbligo al titolare:

a) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento e del perdurare delle condizioni di sicurezza;

b) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle strutture di sostegno;

c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione e del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

e) verificare il permanere del buono stato di leggibilità della targhetta di identificazione di cui al successivo articolo;

Art. 27
TARIFFE

La determinazione della tariffa per l'imposta sulla pubblicità viene determinata annualmente con atto del Consiglio Comunale. Per l'anno in corso vedi tabella allegata n° 1.



San Tamaro - Regolamento per la pubblicità

Art. 28
MODALITA' DI APPLICAZIONE

1 – L'imposta relativa alla pubblicità visiva, di norma, si applica alla superficie imponibile del mezzo pubblicitario, pari alla minima figura piana geometrica entro la quale è circoscritto il mezzo medesimo.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è applicata in base alla superficie complessiva delle facce recanti pubblicità.

2 – Per i mezzi pubblicitari costituiti da figure solide l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva del minimo solido geometrico nel quale la figura può essere compresa.

3 – I festoni di bandierine e simili vengono calcolati come un unico mezzo pubblicitario, la cui superficie imponibile è pari a quella della figura piana geometrica che circonda il mezzo determinato come sopra.

4 – Ai fini del calcolo d'imposta le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.

5 – Le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati non sono tassabili.

Art. 29
RIDUZIONI

La misura dell'imposta è ridotta alla metà in tutti i casi previsti dall'art. 16 del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 30
ESENZIONI

Sono esenti dall'imposta tutte le forme pubblicitarie indicate all'art. 17 del D.L.vo 15 novembre 1993, n. 507.



San Tammaro - Regolamento per la pubblicità

Art. 33

LA PUBBLICITA' ESTERNA

1 – All'interno del centro abitato il piano prevede per la installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade debitamente autorizzati dal Comune:

- a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione dei mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dall'art. 8. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
- b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
- c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o colorati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati.

2 – Il piano comprende anche la localizzazione delle strade o vie dove è possibile effettuare pubblicità fonica.

Art. 34

GLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1– La seconda parte del piano per gli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.

2 – Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- a) Tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
- b) Vettrine per l'esposizione di manifesti;
- c) Stendardi porta manifesti;
- d) Superfici adeguatamente predisposte e delimitate adeguate per questo servizio e ritenute idonee dal Responsabile del Servizio.

3 – Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con l'indicazione "COMUNE DI SAN TAMMARO-Servizio Pubbliche Affissioni" ed il numero di individuazione dell'impianto.

4 – Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari dall'art. 17 del presente regolamento e sono soggetti comunque alle disposizioni del presente regolamento.

TAV. N°1



CITTA' DI SAN TAMMARO
(Provincia di Caserta)

TARIFFARIO ANNO 2010

**IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E
DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE N° 40 DEL 22/12/2009

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ORDINARIA

Descrizione insegna	Categoria	1 mese	2 mesi	3 mesi	Annuale	Maggioraz. 50 % Mq. 5,5 a Mq. 8,5	Maggioraz. 100% oltre Mq. 8,5
INSEGNA ORDINARIA	NORMALE	€ 1,78	€ 3,56	€ 5,35	€ 17,82	€ 26,73	€ 35,64
INSEGNA LUMINOSA	NORMALE	€ 3,56	€ 7,13	€ 10,69	€ 35,64	€ 44,54	€ 53,45

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' DIVERSA

Descrizione insegna	1 mese	2 mesi	3 mesi	Annuale	Giornaliera
Pannelli luminosi o display al Mq.	€ 10,00	€ 15,40	€ 21,00	€ 65,00	
Proiezioni luminose al Mq. Ed inf. 30 gg.					€ 5,50
Striscioni trasversali e simili per gg. 15 o frazioni al Mq.					€ 23,00
Aeromobili					€ 86,50
Palloncini frenati o simili					€ 55,00
Distribuzione volantini a persona per giorno					€ 9,00
Pubblicità sonora per giorno e postazione					€ 16,00
Pubblicità con automezzi Superiore 30 q.li					€ 25,00

In base all'art. 16 del D.L.gs 507/93 il pagamento dell'imposta è ridotto del 50% per pubblicità effettuata da:

- a) Comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro;
- b) Per manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
- c) Festeggiamenti patriottici, religiosi, spettacoli viaggianti e di beneficenza.

DIRITTI DI AFFISSIONE

Giorni di Affissione	IMPORTO
Da 1 a 10 giorni	€ 1,426
Da 11 a 15 giorni	€ 1,852
Da 16 a 20 giorni	€ 2,278
Da 21 a 25 giorni	€ 2,704
Da 26 a 30 giorni	€ 3,130

MANIFESTI			
NUMERO	IMPORTO	NUMERO	IMPORTO
1	€ 2,14	65	€ 120,50
2	€ 4,28	70	€ 129,77
3	€ 6,42	75	€ 139,04
4	€ 8,56	80	€ 148,30
5	€ 10,69	85	€ 157,60
6	€ 12,83	90	€ 166,84
7	€ 14,97	95	€ 176,11
10	€ 25,67	100	€ 185,38
15	€ 38,50		
20	€ 51,34		
25	€ 64,17		
30	€ 77,00		
35	€ 89,84		
40	€ 102,67		
45	€ 115,51		
50	€ 116,00		
55	€ 117,00		
60	€ 118,00		

IMPOSTA TOSAP

01-01-2010	TOSAP TEMPORANEA	EURO 4,00	MQ	GIORNO
01-01-2010	TOSAP PERMANENETE PRIMA CATEGORIA	EURO 50,00	MQ	ANNO
01-01-2010	TOSAP PERMANENETE SECONDA CATEGORIA	EURO 25,00	MQ	ANNO